

	CONVENZIONE	
	PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE	
	DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO A FAVORE DELLE	
	AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE	
	PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Direttore Amministrativo, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche	
	<i>“S.C.R.- Piemonte S.p.A.”</i>);	
	E	
	- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al	
	Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del	
	presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante	
	_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [<i>in caso di</i>	
	RTI , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	
	Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede	
	legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle	
	Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,	
	Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____	
	al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)	
	in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso	
		Pagina 1 di 33

la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 06 luglio 2009 la Giunta Regionale ha affidato

a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un’Agenzia di

somministrazione di lavoro che provveda alla fornitura, ai sensi dell’art.

32 del C.C.N.L. del comparto sanità, a favore delle Aziende del Servizio

Sanitario della Regione Piemonte, di figure professionali attraverso la

formula della somministrazione di lavoro a tempo determinato mediante

l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi

atti di gara;

c) è stato approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto l’affidamento del

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le

Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera

a) L.R. 19/2007 nonché sancita l’adozione, quale criterio di

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

d) con determina del direttore Amministrativo n.____del _____,

S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura

a_____;

e) il Fornitore aggiudicatario dispone di_____filiali dislocate nelle 8

province della Regione Piemonte, così come indicato nell’Offerta Tecnica.

Per ciascuna di esse, ha fornito l’indicazione del Responsabile con il

rispettivo recapito di telefono, fax e e-mail al quale le Amministrazioni

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. del comparto sanità, le figure professionali di cui alla Tabella sottostante

CATEGORIA	PROFILO
B	Coadiutore amministrativo
B	Operatore tecnico – Magazziniere
BS	O.S.S.
BS	Coadiutore amministrativo esperto
BS	Operatore tecnico specializzato servizi sanitari
BS	Operatore tecnico – Conduttore caldaie a vapore
C	Assistente amministrativo
C	Assistente tecnico
C	Assistente tecnico geometra
D	Infermiere
D	Infermiere pediatrico
D	Ostetrica
D	Collaboratore professionale - Educatore professionale
D	Collaboratore professionale - Assistente sociale

CATEGORIA	PROFILO
D	Tecnico radiologia
D	Collaboratore amministrativo
DS	Collaboratore tecnico professionale esperto

attraverso la formula della somministrazione di lavoro a tempo determinato nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti stesse sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 30.905.000,00 (trentamilioninovecentocinquemila/00) comprensivi del margine di agenzia offerto IVA escluso.

Il servizio è da considerarsi comprensivo anche dell'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Il Fornitore si impegna a svolgerle secondo le modalità indicate nell'Offerta tecnica.

2. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione delle richieste di Fornitura emesse dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura delle figure professionali oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.

3. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni

	stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli	
	contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico (e suo allegato) e	
	dalle Richieste di fornitura che ciascuna Amministrazione dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. Le	
	Amministrazioni, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il	
	periodo di durata della Convenzione, procederanno a richiedere al Fornitore	
	singole forniture; le richieste devono indicare quantomeno:	
	<ul style="list-style-type: none"> - la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente 	
	categoria, eventuale settore di specializzazione ed il grado di	
	esperienza necessario;	
	<ul style="list-style-type: none"> - le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la sede di lavoro, con indicazione della struttura organizzativa di 	
	assegnazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori 	
	inquadriati nel medesimo profilo;	
	<ul style="list-style-type: none"> - eventuali ulteriori informazioni. 	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. alla	
	richiesta di quantitativi minimi o predeterminati di profili professionali, bensì	
	dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, le richieste	
	deliberate dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente	
	Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
		Pagina 6 di 33

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE e DEL SINGOLO

CONTRATTO

1. La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere

dalla data di attivazione della medesima quest'ultima da intendersi come data

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e delle singole

attivazioni non sarà più possibile aderire per le Amministrazioni Contraenti

alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche

eventualmente incrementato.

3. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno

emettere richieste di forniture.

4. La durata del contratto individuale è specificata nelle singole richieste di

fornitura

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Le Amministrazioni procederanno, sulla base delle esigenze che si

manifesteranno durante il periodo di durata della Convenzione, alla richiesta

al Fornitore di singole forniture di lavoro nell'ambito delle figure

professionali indicate all'art. 2. Tali richieste dovranno essere formali e

contenere almeno i dati di cui all'art. 2 punto 4.

In sede di richiesta di fornitura, in ragione della specifica attività da svolgere,

potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni contraenti il possesso di

una comprovata esperienza professionale in alcuni specifici settori con

indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i corrispondenti

profili professionali come da C.C.N.L. del Comparto Sanità pubblica e per le

	tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. Le modalità	
	di svolgimento potranno variare in base all'organizzazione della singola	
	Amministrazione e ai contratti decentrati aziendali (per ciò che attiene, ad es.,	
	all'orario di lavoro, all'articolazione dell'orario di servizio nell'arco della	
	giornata e della settimana, ecc..).	
	Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascuna Richiesta il Fornitore	
	dovrà procedere, a presentare all'Amministrazione richiedente almeno 3	
	candidati da selezione per ogni unità lavorativa, in possesso dei requisiti	
	professionali richiesti entro le tempistiche indicate al paragrafo 4.2. del	
	Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 9. Ciascuna	
	Amministrazione di volta in volta effettuerà, a propria discrezione,	
	l'individuazione dei candidati sulla base della modalità di selezione che riterrà	
	più opportuna (curriculum, colloquio, prova d'idoneità, ecc...) e trasmetterà	
	tempestivamente al Fornitore la lista dei soggetti selezionati. Individuato il/i	
	candidato/i l'Amministrazione comunicherà all'Agenzia tutti i dati necessari	
	alla definizione del contratto di somministrazione nonché il nominativo del	
	Responsabile del Procedimento/D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del	
	Contratto) e i riferimenti per la fatturazione.	
	Per tutto quanto concerne il trattamento retributivo del personale fornito, la	
	sede e l'orario di lavoro, la disciplina delle assenze e della malattia,	
	l'interruzione del rapporto di lavoro e la sostituzione del prestatore nonché i	
	provvedimenti disciplinari si richiama quanto disposto ai paragrafi da 4.3 a	
	4.7 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	Pagina 8 di 33	

	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	delle adesioni da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA	
	Il Fornitore si impegna, tramite i propri responsabili, ad effettuare una	
	costante attività di monitoraggio del servizio espletato, per garantire la buona	
	esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto ed a tal fine si impegna	
	ad osservare quanto indicato nell'Offerta Tecnica.	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da esse incaricati, si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza	
	che il Fornitore possa nulla eccepire al riguardo, di effettuare verifiche e	
	controlli circa la perfetta osservanza, da parte dello stesso, di tutte le	
	disposizioni contrattuali, al fine di monitorare la qualità e l'efficacia del	
	servizio prestato, ed in particolare la corrispondenza con quanto proposto e	
	dichiarato in sede di offerta.	
	Qualora il servizio non dovesse risultare conforme alle prescrizioni del	
	presente Capitolato e della Convenzione, l'Agenzia dovrà provvedere	
	tempestivamente all'eliminazione delle non conformità rilevate e segnalate.	
	ART. 6. OBBLIGAZIONI	
	ART. 6.1 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in	
	altre parti della Convenzione a:	
	- produrre, per tutte le tipologie di personale inserito presso le	
	Amministrazioni utilizzatrici, copia del titolo di studio, della	
	specializzazione, dell'iscrizione all'Albo/Ordine professionale o	
		Pagina 9 di 33

	quant'altro richiesto per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Se si	
	tratta di personale di cittadinanza non italiana, il Fornitore dovrà produrre	
	copia del permesso di soggiorno per lavoro e del riconoscimento	
	ministeriale del titolo di studio posseduto;	
	– fornire personale già istruito e formato, in relazione alle competenze	
	richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività	
	conforme a quanto richiesto dalle strutture. In particolare il Fornitore si	
	impegna, in ambito di formazione, ad osservare quanto indicato	
	nell'Offerta tecnica ;	
	– aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi	
	periodici;	
	– garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata	
	contrattuale;	
	– mantenere aperte le filiali per tutta la durata della Convenzione e delle	
	single richieste di fornitura in termini di numero e dislocazione	
	territoriale, secondo quanto dichiarato in fase di partecipazione alla gara;	
	– garantire la copertura di turni prevista per ciascuna figura professionale;	
	– operare con il numero richiesto di lavoratori e limitare i fenomeni di	
	turnover secondo quanto indicato nell'Offerta Tecnica, tali da	
	compromettere la continuità e la qualità del servizio;	
	– sostituire, nei casi previsti al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico su	
	richiesta delle Amministrazioni, il personale mancante, entro i successivi	
	3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'interruzione del servizio. La	
	sostituzione non comporterà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione	
	utilizzatrice, che si limiterà a corrispondere il dovuto per le ore lavorative	
		Pagina 10 di 33

	prestate;	
	– gestire le emergenze secondo quanto indicato nel’Offerta Tecnica;	
	– effettuare i necessari accertamenti di idoneità fisica al lavoro, e produrne copia al momento dell’inserimento;	
	– stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;	
	– <i>(se indicato in offerta tecnica e richiesto dalle Aziende Sanitarie nella richiesta)</i> fornire la divisa (capi di vestiario e calzature) ed i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.), quale azione conseguente la valutazione del rischio, ai lavoratori temporanei ammessi al servizio;	
	– trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dell’attività e comunque non oltre 30 giorni dalla stipulazione, copia del contratto tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dal comma 3 dell’art. 23 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;	
	– corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità applicato dall’Amministrazione utilizzatrice;	
	– provvedere a retribuire i lavoratori con periodicità mensile;	
	– versare i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;	
	– per le finalità di verifica e controllo delle prescrizioni di cui ai punti	
	Pagina 11 di 33	

	precedenti, su richiesta dell'Amministrazione esibire in qualsiasi	
	momento il LUL (libro unico del lavoro) e le buste paga;	
	– assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie	
	professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e s.m.i. e, in caso di infortuni,	
	adempiere alle relative denunce;	
	– non attivare subappalti nella somministrazione di lavoratori temporanei;	
	– produrre all'Amministrazione fruitrice copia di adeguata polizza	
	assicurativa responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o	
	cose causati dai prestatori di lavoro temporaneo;	
	– fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 9 del	
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 6.2 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA	
	AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
	L'Amministrazione Contraente si impegna a:	
	– adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di	
	somministrazione;	
	– comunicare all'Agenzia, individuato il/i candidato/i tra quelli presentati a	
	fronte di una richiesta, tutti i dati necessari alla definizione del contratto	
	di somministrazione nonché il nominativo del Responsabile del	
	Procedimento/D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del Contratto) e i	
	referimenti per la fatturazione;	
	– comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura	
	professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché	
	le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del	
	minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore	
	Pagina 12 di 33	

	temporaneo utilizzato;	
	– corrispondere all'Agenzia aggiudicataria il compenso per il servizio reso,	
	secondo il moltiplicatore determinato nell'offerta, in relazione alla	
	prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, sulla base del	
	costo orario individuato secondo le modalità indicate al par. 4.3 del	
	capitolato Tecnico, cui potranno eventualmente aggiungersi i costi	
	accessori pagabili al loro verificarsi quali, a titolo esemplificativo,	
	indennità e straordinari - ove espressamente richiesti/autorizzati - e	
	festività infrasettimanali;	
	– versare direttamente, in caso di inadempimento del Fornitore, al	
	prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni	
	ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso il	
	Fornitore;	
	– adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei	
	lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria,	
	prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto	
	previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;	
	– far fruire i lavoratori in somministrazione del servizio mensa aziendale	
	laddove presente, o alla erogazione di buoni pasto, alle stesse condizioni	
	previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso	
	stabilite dal Regolamento di ciascuna Amministrazione utilizzatrice; la	
	quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico	
	del personale dipendente.	
	– comunicare tempestivamente all'Agenzia gli elementi utili alla	
	contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale	
		Pagina 13 di 33

	azione che l’Agenzia dovrà esercitare;	
	– informare tempestivamente e per iscritto l’Agenzia in caso di infortunio	
	del lavoratore, al fine di rendere possibile l’adempimento degli obblighi	
	di legge.	
	ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo mensile spettante al Fornitore è determinato dal prodotto	
	aritmetico tra il numero delle ore lavorative effettivamente prestate, il numero	
	dei lavoratori temporanei forniti ed il costo orario totale per profilo	
	professionale, composto dalle voci indicate al par. 4.3 del Capitolato Tecnico.	
	Mensilmente, ai fini del computo delle ore di lavoro effettivamente lavorate	
	dal prestatore di lavoro, l'Azienda ed il singolo lavoratore somministrato	
	sottoscriveranno un documento riepilogativo delle presenze, indicante le ore	
	lavorate e le componenti variabili/accessorie da mettere in pagamento, che	
	sarà trasmesso all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.	
	Al costo come sopra determinato verrà applicato il margine di ricarico	
	(markup/moltiplicatore) offerto dal Fornitore pari a _____,	
	assoggettato all’IVA nella misura di legge. Il valore del moltiplicatore si	
	intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.	
	Le variazioni retributive dovute a festività infrasettimanali, indennità e	
	straordinari, ove espressamente richiesti ed autorizzati, ogni qualvolta si	
	verifichino, comunicate dall’Amministrazione utilizzatrice al Fornitore,	
	dovranno essere immediatamente applicate ed andranno a far parte delle voci	
	che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia	
	(markup/moltiplicatore) offerto.	
	Le Amministrazioni contraenti corrisponderanno al Fornitore unicamente la	
	Pagina 14 di 33	

	tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori, rimanendo a	
	carico del Fornitore ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi	
	per malattia, infortuni, congedi e maternità.	
	2. Il Fornitore emetterà, per il servizio erogato, fatture mensili intestate a	
	ciascuna Amministrazione contraente contenenti indicativamente i seguenti	
	dati:	
	– riferimento al numero di contratto, al nominativo del lavoratore, alla	
	categoria e con indicazione della data di inizio e di fine del periodo	
	contrattuale;	
	– numero di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione	
	suddivise per singolo lavoratore;	
	– voci di retribuzione accessoria verificatesi nel periodo di competenza;	
	– costo orario applicato per singolo profilo;	
	– totale costo ore maturate;	
	– costo unitario per singola voce di retribuzione accessoria;	
	– totale costo retribuzione accessoria;	
	– margine di agenzia;	
	– IVA sul margine;	
	– totale fattura.	
	Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione	
	attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed	
	antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della	
	documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo	
	con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta senza che questo	
	possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'aggiudicatario.	
		Pagina 15 di 33

	3. In deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, la liquidazione delle	
	fatture avverrà a 90 gg dalla data di ricevimento delle stesse.	
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti	
	relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di	
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche	
	o Poste Italiane S.p.A..	
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
	presso: _____, IBAN _____	
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi sono: _____	
	Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardato	
	pagamento dei corrispettivi dovuti potrà essere sospesa la prestazione oggetto	
	della fornitura.	
	4. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa	
	imputabile alla Amministrazione inadempiente entro il termine di cui al	
	comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale	
	misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell art. 1224 del Codice	
	Civile.	
	6. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un</i>	
	<i>Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
		Pagina 16 di 33

	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI	
	Per la parte riferita al solo costo del lavoro, la revisione è ammessa	
	unicamente in diretta dipendenza delle variazioni determinate dal contratto	
	collettivo di riferimento.	
	Il margine di Agenzia, invece, decorsi i primi 12 mesi dall'avvio della	
	Convenzione, potrà essere sottoposto ad adeguamento del prezzo; tale	
	adeguamento avverrà con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006,	
	Pagina 17 di 33	

con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del suddetto Decreto. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

ART. 9 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le prescrizioni previsti nel presente Capitolato, le singole Amministrazioni contraenti potranno applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

VIOLAZIONE	PENALE
Ritardo di presa in servizio del lavoratore	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato con l'Agenzia
Ritardo nella sostituzione del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto al par. 4.6 del Capitolato Tecnico	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Inadempienze diverse da quelle citate, quali modifiche non concordate o altre similari	da € 100,00 a € 500,00 in relazione all'entità delle inadempienze e al loro impatto sull'organizzazione ed

		efficienza dell'Amministrazione	
	Mancata applicazione della	€ 500,00 per singolo addetto alla	
	normativa in materia	prima infrazione riscontrata; la	
	d'inquadramento giuridico,	seconda infrazione comporta la	
	retributiva, contributiva,	risoluzione del contratto ai sensi	
	assistenziale, previdenziale,	dell'art. 1456 c.c.. L'infrazione	
	assicurativa e antinfortunistica nei	comporta la segnalazione del fatto	
	confronti dei prestatori di lavoro	alle autorità competenti	
	temporaneo	all'irrogazione delle sanzioni penali e	
		amministrative previste dalle norme	
		in vigore	
	Mancata copertura dei turni senza	€ 30,00/ora per tutti i turni scoperti	
	giustificato motivo (es. fino alla sostituzione dell'operatore		
	recesso/abbandono del servizio	mancante	
	senza preavviso)		
	Reiterate interruzioni delle	€ 200,00 al terzo evento; € 400,00 al	
	prestazioni (di cui al par. 4.6 del	quarto evento. Successivi episodi	
	Capitolato Tecnico)	comportano la risoluzione del	
		contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
	Mancata reperibilità del	€ 100,00 per ogni giorno lavorativo di	
	Responsabile o di altro personale di	mancata reperibilità	
	filiale in orari e giorni lavorativi		

2. In caso di mancata reperibilità del Responsabile della Convenzione (vedi par. 16), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si

			protragga per oltre 3 (tre) giorni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
			S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni	
			ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il	
			risarcimento del maggior danno.	
			3. In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 9 del	
			Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare	
			una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di	
			ritardo.	
			ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
			DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
			1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
			all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
			essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
			Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
			S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
			In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
			richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
			dalla ricezione della contestazione stessa.	
			Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
			termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
			idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
			l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
			all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
			2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
			penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per	
				Pagina 20 di 33

	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l’inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all’art. 9	
	comma 2 e 3 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l’addebito formale delle	
	penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima	
		Pagina 21 di 33

penale.

ART. 11 - GARANZIA

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla attivazione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa nonché nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione della prima richiesta di attivazione e fino alla completa e regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

	4. La garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di	
	seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni	
	e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso il Fornitore. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
	manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, da ogni	
	responsabilità per danni a persone o cose, cagionati dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione, anche se eseguite da parte di terzi	
	soggetti .	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
		Pagina 23 di 33

	attività correlate alla Convenzione.	
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente	
	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,	
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la	
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione potrà risolversi di diritto	
	con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento	
	del maggior danno subito.	
	Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni	
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto	
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. La presente Convezione può essere risolta da S.C.R. – Piemonte, ai sensi e	
	per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:	
	a. applicazione di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo di cui all'art. 2;	
	b. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emaneazione di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più	
	misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n.	
	1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575,	
	ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per	
	reati di usura, riciclaggio nonché	
	per frodi nei riguardi di S.C.R. – Piemonte o delle Amministrazioni	
	Contraenti, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque	
	interessati alle prestazioni, nonché per violazione degli obblighi	
	attinenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori;	
		Pagina 24 di 33

	c. violazione del divieto di subappalto o cessione di tutto o parte della	
	Convenzione;	
	d. unilaterale sospensione delle prestazioni attinenti alle Richieste di	
	fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti per un periodo,	
	complessivamente considerato, superiore a 20 (venti) giorni;	
	e. intervenuta dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione	
	coatta o volontaria del Fornitore;	
	f. perdita delle autorizzazioni o dei titoli abilitativi richiesti per lo	
	svolgimento dell'attività di cui alla presente Convenzione;	
	g. ripetute violazioni, accertate da SCR Piemonte e/o dalle	
	Amministrazioni Contraenti, in materia di retribuzione e contribuzione	
	previdenziale nei confronti dei lavoratori;	
	h. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
	i. mancato reintegro della fideiussione ai sensi del precedente art. 11,	
	punto 6;	
	j. in caso di ricorso all'esecuzione in danno da parte di un numero	
	maggioritario di Amministrazioni Contraenti aderenti alla	
	Convenzione;	
	2. Nei casi sopra indicati la Convenzione è risolta di diritto a seguito del	
	ricevimento della comunicazione trasmessa, per iscritto mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, da S.C.R. – Piemonte S.p.A. al	
	Fornitore con espressa dichiarazione di volersi avvalere della clausola	
	risolutiva espressa di cui al presente articolo. Gli effetti della risoluzione si	
	produrranno entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.	
		Pagina 25 di 33

3. Il Fornitore avrà unicamente diritto al pagamento delle prestazioni rese sino al momento dell'intervenuta risoluzione, decurtate eventuali penali per inadempimenti e fatta salva la possibilità per S.C.R. – Piemonte S.p.A. e/o delle singole Amministrazioni Contraenti di pretendere il risarcimento per i maggior danni eventualmente patiti in ragione dell'anticipata risoluzione; in tale caso S.C.R. – Piemonte S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, potranno escutere la garanzia di cui al precedente art. 11 per l'ammontare delle penali e dei danni patiti senza che il Fornitore possa opporre e/o promuovere alcuna eccezione e/o iniziativa, anche giudiziale, finalizzata ad impedire l'escussione stessa.

4. Con la risoluzione della Convenzione di cui ai precedenti punti 1 e 2 si
risolvono altresì le Richieste di fornitura emesse da ogni singola
Amministrazione Contraente aderente alla Convenzione. Queste ultime non
potranno emettere nuove Richieste di fornitura nei confronti del Fornitore.

5. Con la risoluzione della Convenzione, SCR-Piemonte si riserva il diritto di sostituire il Fornitore inadempiente ed affidare il contratto per il completamento del servizio mediante la procedura indicata dall'art. 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

ART. 13 – RISOLUZIONE PARZIALE ED ESECUZIONE IN DANNO

	1. In caso di gravi o reiterate inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni	
	verso una o più Amministrazioni Contraenti o di sospensione parziale delle	
	stesse, S.C.R.- Piemonte, d'intesa con le Amministrazioni stesse, potrà	
	procedere alla risoluzione unilaterale parziale della Convenzione. A tal fine	
	S.C.R. – Piemonte trasmetterà al Fornitore una nota scritta con indicazione	
	della/e grave/i inadempienza/e e/o delle rieterate, ancorché non gravi,	
	inadempienze, assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni al	
	Fornitore per fornire proprie giustificazioni o controdeduzioni. Entro i	
	successivi 10 (dieci) giorni S.C.R. – Piemonte comunicherà l'avvenuta	
	risoluzione parziale o, in alternativa, potrà fornire indicazioni per una migliore	
	esecuzione delle prestazioni; in caso di mancato riscontro alle giustificazioni o	
	controdeduzioni da parte di S.C.R. Piemonte la procedura per la risoluzione si	
	intenderà interrotta, con facoltà per la stessa S.C.R. Piemonte di nuova	
	attivazione nel caso di successivi inadempimenti.	
	2. In alternativa a quanto convenuto al precedente punto 1, in caso di gravi o	
	reiterate inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni	
	verso una o più Amministrazioni Contraenti o di sospensione parziale delle	
	stesse, l'Amministrazione interessata, d'intesa con S.C.R. – Piemonte potrà	
	procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, sostituendosi al Fornitore	
	senza che quest'ultimo possa opporre alcuna azione od eccezione e con	
	addebito allo stesso dei costi e delle spese, nessuna esclusa, sostenute.	
	L'addebito di tali costi e spese sarà effettuato in occasione del primo	
	pagamento utile da effettuarsi al Fornitore.	
	3. Nei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2 è comunque consentito a S.C.R. –	
	Piemonte e/o alle Amministrazione Contraenti di applicare le penali previste	
		Pagina 27 di 33

	dalla Convenzione nonché, per i danni eventualmente patiti, di procedere	
	all'escussione, totale o parziale, della garanzia di cui all'art. 10.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	E' vietato il subappalto.	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti di somministrazione a pena di nullità della	
	cessione medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione ed il contratto di somministrazione.	
	La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DELLA	
	CONVENZIONE	
	Il/I Sig_____, Responsabile/li del servizio nominato/i dal Fornitore	
	costituisce l'interfaccia del Fornitore nei confronti di ciascuna	
	Amministrazione vigilando sul regolare svolgimento delle singole prestazioni	
	richieste e, per il personale somministrato nel ruolo sanitario, dovrà/anno	
		Pagina 28 di 33

	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di prestazione di	
	natura intellettuale, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione della Richiesta di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato alla Richiesta di Fornitura quale parte integrante	
	della stessa.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
		Pagina 30 di 33

	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché alle singole Richieste <i>di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i>	
	aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al	
	trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	<i>Amministrazioni</i> in fase di emissione della Richiesta <i>di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
		Pagina 31 di 33

	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).	
	ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L’esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione	
		Pagina 32 di 33

sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle richieste di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o delle singole richieste di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE